SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1185)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FINESSI, CIPELLINI, SCAMARCIO, SIGNORI, BARSACCHI, BONIVER PINI Margherita, BOZZELLO VEROLE, MARAVALLE, NOVELLINI, PITTELLA, SEGRETO, LANDOLFI, SCEVAROLLI e DI NICOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1980

Riordinamento del credito agrario

ONOREVOLI SENATORI. — Il credito agrario, com'è noto, è ancora fondamentalmente regolato dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760.

L'esigenza, sentita da tempo, di una normativa che rinnovi l'intera materia si è fatta sempre più pressante, specie dopo l'istituzione delle Regioni, cui sono stati affidati ampi poteri in materia agricola.

Il presente disegno di legge si prefigge lo scopo (articolo 1):

a) di fornire agli operatori interessati uno strumento legislativo moderno e aderente alle esigenze di un'agricoltura imprenditoriale;

b) di fornire alle Regioni una legge-quadro che, nel rispetto di alcuni princìpi di carattere generale, lasci alle stesse ampia libertà di legiferare in materia, secondo le esigenze peculiari dell'agricoltura di ciascuna regione.

Il principio generale cui s'ispira il presente disegno di legge è quello di favorire lo sviluppo di un credito agrario di tipo imprenditoriale e non assistenziale, che stimoli, da un lato, l'aumento e la qualificazione della produzione agricola, dall'altro, il miglioramento economico e sociale delle categorie agricole.

Da questa impostazione di carattere generale discendono i criteri in base ai quali sono stabilite le preferenze (articolo 2).

In primo luogo viene favorito l'associazionismo, in forma cooperativa e subordinatamente sotto altre forme.

I motivi di questa scelta sono molteplici; fra tutti basterà ricordare l'inadeguata dimensione media delle aziende agricole italiane (7,7 ettari contro una media della CEE di 15,6 ettari), il ruolo primario che può essere svolto dalla cooperazione nelle attività a monte e a valle della produzione agri-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

cola, la funzione incentivante che la cooperazione può svolgere nell'evoluzione sociale e culturale delle categorie agricole.

In secondo luogo viene data preferenza agli imprenditori a titolo principale, accogliendo il principio introdotto dalla direttiva comunitaria n. 159.

In un'agricoltura moderna, fortemente meccanizzata e sorretta da una diffusa organizzazione cooperativa, va sempre più sfumandosi la linea di determinazione che divide il coltivatore diretto dall'imprenditore agricolo non coltivatore diretto. Lo spartiacque tra le diverse categorie imprenditoriali non è più costituito dai « calli alle mani » (che anche i coltivatori diretti moderni tendono a non avere più) ma tra coloro che vivono di agricoltura e coloro per i quali l'agricoltura costituisce un'attività accessoria; un *hobby* per il professionista o il dirigente che acquista il fondo, magari con abitazione in posizione panoramica, un investimento per mettere i capitali al sicuro dalla svalutazione (spesso a mezzo di società per azioni) per il grande industriale o, più frequentemente, per il grosso speculatore.

L'articolo 6 definisce con precisione le figure imprenditoriali che possono accedere al credito agrario ed include anche gli orticoltori e i floricoltori (comprese le serre) gli allevatori (compresi gli allevamenti « senza terra ») e gli allevatori di pesce destinato all'alimentazione umana o animale (chi produce proteine ad alto valore nutritivo va incoraggiato). Saranno poi le Regioni, in relazione alle singole esigenze, ad ammettere od escludere dai benefici dei singoli provvedimenti legislativi gli uni o gli altri.

Con l'articolo 7 viene fatta una nuova suddivisione del credito agrario in credito di funzionamento, per tutte le necessità connesse alla gestione, e credito di finanziamento destinato agli investimenti economicamente fissi, siano essi fisicamente mobili (come il bestiame o le macchine) o fisicamente fissi (come gli investimenti immobiliari).

L'articolo 8 introduce il conto corrente agrario che, indubbiamente, rappresenta, soprattutto per le cooperative, una forma di credito molto più rispondente alle esigenze della gestione aziendale.

L'articolo 10 definisce con esattezza i diversi scopi cui può essere destinato il credito di funzionamento in relazione alle diverse categorie che ne possono beneficiare.

Con l'articolo 11 viene introdotta una innovazione di grande rilievo per lo sviluppo e il potenziamento della cooperazione e per lo snellimento delle procedure nell'erogazione del credito di funzionamento agli imprenditori singoli; viene introdotta cioè la possibilità per le cooperative di contrarre un finanziamento globale da destinare alle necessità di gestione delle singole aziende dei soci.

L'articolo 13 definisce gli scopi del credito di finanziamento, nella sua accezione più ampia. Vi sono compresi tutti i tipi di investimento a carattere economicamente fisso, l'acquisto di beni mobili ed immobili, l'estinzione di passività onerose. Saranno poi le Regioni, nei singoli provvedimenti legislativi, ad includere od escludere gli uni o gli altri.

L'articolo 15 introduce il concetto, del tutto nuovo, di considerare le scorte (macchine o bestiame), nel loro insieme, come un'entità economicamente fissa necessaria al buon funzionamento dell'impresa. Non si fa quindi più riferimento alla singola macchina o al singolo capo di bestiame, ma al parco macchine o al parco bestiame nello loro consistenza economica globale.

L'articolo 16 elenca le garanzie da assumere per i mutui ed i prestiti di finanziamento e trae la naturale conseguenza del principio introdotto nell'articolo precedente, stabilendo il trasferimento del privilegio sul bestiame o le macchine immessi nell'azienda in sostituzione di quelle acquisite con ricavo del prestito.

Con l'articolo 18 si soddisfa un'esigenza da tempo sentita nel mondo agricolo ma fattasi particolarmente pressante in questi ultimi tempi di forte svalutazione monetaria: l'esigenza di fronteggiare i maggiori oneri che s'incontrano nel corso d'esecuzione delle opere a causa della continua lievitazione dei prezzi.

Con l'articolo 19 si codificano le garanzie da assumere per i mutui di miglioramento agrario e si precisa tra l'altro che i mutui a tasso agevolato, assistiti dalla garanzia del Fondo interbancario, debbono essere accordati per l'intero importo del nulla osta emesso dall'organo pubblico, anche se le garanzie che può offrire il mutuatario sono inadeguate.

Si dà inoltre possibilità agli istituti di credito, ma in effetti così facendo si tutela il Fondo interbancario, di acquisire a garanzia dei finanziamenti « di tipo industriale » il privilegio sui macchinari di cui possono avvalersi gli istituti che effettuano il credito industriale.

Il titolo V si occupa degli istituti di credito agrario.

È prevista l'istituzione, in ciascuna Regione, dell'istituto regionale di credito agrario (IRCA). Nelle Regioni dove già funzionano degli istituti regionali od interregionali a base federativa, gli IRCA possono derivare dalla trasformazione dei suddetti istituti.

Il credito agrario a tasso agevolato, che viene erogato previa emissione di un nulla osta dell'organo pubblico (Stato o Regione) e che attualmente rappresenta il 70-80 per cento del totale del credito agrario, può essere effettuato soltanto dagli IRCA.

La struttura ed il funzionamento degli IRCA sono concepiti in modo da consentire un efficace intervento (di propulsione e controllo) da parte della Regione e delle organizzazioni agricole, professionali e cooperative, maggiormente rappresentative.

Per il credito agrario a tasso ordinario non sembra invece necessario introdurre modifiche. È bene anzi che continui ad essere esercitato da una molteplicità di istituti.

Il titolo VI, in armonia col decentramento regionale, prevede:

a) l'unificazione di tutti i fondi di rotazione statali in un unico fondo e la sua successiva regionalizzazione;

b) la regionalizzazione del Fondo di solidarietà nazionale, tuttora gestito in sede ministeriale con risultati insoddisfacenti, sia per quanto riguarda i criteri applicativi sia per ciò che attiene a tempi di attuazione.

Il titolo VII si occupa del Fondo interbancario di garanzia. Se ne prevede in primo luogo la regionalizzazione. In secondo luogo si stabilisce che la garanzia del Fondo è una garanzia primaria (e che pertanto, una volta emesso il nulla osta dell'organo pubblico, l'IRCA sia obbligato ad accordare il finanziamento senza discutere le garanzie).

Da ultimo si stabilisce che la garanzia del Fondo si esplica in favore delle cooperative agricole e degli imprenditori agricoli a titolo principale (si accoglie così il principio della direttiva n. 159).

La materia trattata ai titoli V, VI e VII, oltrechè una forte rilevanza politica, presenta aspetti tecnici ed operativi molto complessi. Si è preferito pertanto fissare soltanto i criteri generali, delegando l'attuazione dei tre titoli a decreti governativi.

Il titolo VIII, infine, affronta e risolve alcuni problemi specifici.

Onorevoli senatori, non sfugge a nessuno l'importanza di riformare con urgenza questo importante settore, senza di che ben difficile sarà quella ripresa dell'agricoltura da tutti auspicata. Per questo ci auguriamo un sollecito esame ed una sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1.

Il credito agrario ha come fini precipui l'aumento della produzione agricola, la qualificazione della produzione, l'adeguamento delle singole produzioni alle esigenze del mercato, il miglioramento economico e sociale delle categorie agricole.

Art. 2.

Le norme contenute nel regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario, che non siano specificamente richiamate nella presente legge, sono abrogate.

Art. 3.

Le leggi regionali in materia di credito agrario si atterranno ai criteri generali dettati dalla presente legge. Le leggi regionali già emanate e in contrasto con i criteri generali della presente legge sono modificate al fine di armonizzare con quest'ultima.

Art. 4.

Il credito agrario favorisce la cooperazione e l'associazionismo. I finanziamenti, quando non sia diversamente stabilito dalle singole leggi, per motivate ragioni, sono accordati secondo il seguente ordine di preferenza:

a) cooperative agricole;

b) imprenditori agricoli a titolo principale associati;

c) imprenditori agricoli a titolo principale;

d) altri imprenditori.

Sono imprenditori agricoli a titolo principale quelli classificati tali ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, numero 153.

TITOLO II

I BENEFICIARI E LE CARATTERISTICHE DEL CREDITO AGRARIO

Art. 5.

Il credito agrario viene accordato agli imprenditori agricoli e alle cooperative agricole secondo le preferenze stabilite dal precedente articolo 4.

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione della presente legge:

1) per imprenditori agricoli si intendono:

a) i conduttori di fondi rustici;

b) gli orticoltori e i floricoltori;

c) gli allevatori di bestiame; per bestiame s'intendono i bovini, i suini, gli equini da carne e da lavoro, gli ovini e i caprini, gli avicunicoli, il pesce allevato e destinato all'alimentazione umana ed animale;

2) per cooperative agricole si intendono:

a) le cooperative che svolgono l'attività propria degli imprenditori agricoli: cooperative di conduzione e/o di allevamento;

b) le cooperative che provvedono al ritiro, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli dei soci: cooperative di trasformazione e/o commercializzazione;

c) le cooperative che provvedono a rifornire gli agricoltori soci di materie utili all'agricoltura: cooperative di acquisti collettivi;

d) le cooperative che gestiscono in comune macchine agricole: cooperative di gestione macchine;

e) i consorzi di grado successivo costituiti, fra le suddette forme cooperative, in forma cooperativa.

Art. 7.

Il credito agrario si suddivide in credito agrario di funzionamento (o di gestione o di conduzione o a breve termine) e credito agrario di finanziamento (o di miglioramento o a lungo termine).

TITOLO III

IL CREDITO AGRARIO DI FUNZIONAMENTO

Art. 8.

Il credito agrario di funzionamento viene effettuato alternativamente in forma cambiaria o mediante apertura di credito in conto corrente agrario.

I prestiti hanno scadenza all'epoca tecnicamente più idonea per il rimborso; non possono comunque avere durata superiore ad un anno.

Alla scadenza, qualora esistano validi motivi che ne giustifichino il mancato rimborso, possono essere rinnovati.

Art. 9.

Nei prestiti effettuati sotto forma di credito in conto corrente agrario, che beneficiano di un contributo in conto interessi da parte di un organo pubblico, la misura dell'interesse che viene corrisposto al titolare del conto, nei periodi in cui il conto è in attivo, non può superare la misura dell'interesse che il titolare corrisponde all'istituto nei periodi in cui il conto corrente è in passivo.

Art. 10.

Il credito di funzionamento ha le seguenti destinazioni:

1) per i prestiti destinati ai beneficiari di cui al numero 1), lettera *a*), *b*) e *c*), e al numero 2), lettera *a*), dell'articolo 6, finanziamento delle spese connesse alla gestione aziendale;

2) per i prestiti destinati ai beneficiari di cui al numero 2), lettera *b*), dell'articolo 6, finanziamento delle spese di gestione e anticipo ai soci conferenti;

3) per i prestiti destinati ai beneficiari di cui al numero 2), lettera *c*), dell'articolo 6, finanziamento delle spese connesse all'acquisto e alla distribuzione ai soci di cose utili alle loro aziende;

4) per i prestiti destinati ai beneficiari di cui al numero 2), lettera *d*), dell'articolo 6, finanziamento delle spese connesse alla gestione in comune di macchine agricole.

I consorzi di cui al numero 2), lettera *e*), dell'articolo 6 possono beneficiare delle stesse forme di finanziamento previste per le cooperative di base, in relazione alla quota di attività da essi svolta.

Art. 11.

Le cooperative agricole possono contrarre prestiti di funzionamento da destinare alle necessità di gestione delle aziende agrarie e/o zootecniche dei soci.

I prestiti vengono effettuati mediante apertura di credito in conto corrente alla cooperativa, che preleva le singole somme e le accredita ai soci.

Man mano che i soci restituiscono le somme alla cooperativa, anche prima della scadenza ultima del prestito, la cooperativa le versa nel conto.

Il socio che ha ottenuto un prestito di gestione per il tramite di una cooperativa non può ottenerne altro direttamente da un istituto di credito.

Art. 12.

I prestiti in favore dei beneficiari di cui al numero 1), lettere *a*), *b*) e *c*), e al numero 2), lettera *a*), dell'articolo 6 sono garantiti dal privilegio legale di cui all'articolo 8 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, sui prodotti dei fondi e/o degli allevamenti.

I prestiti in favore dei beneficiari di cui al numero 2), lettera *b*) ed *e*), dell'articolo 6, qualora il consorzio svolga attività di conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti conferiti dalle cooperative di base, sono garantiti dal privilegio legale di cui all'articolo 8 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, sui prodotti lavorati, trasformati e conservati.

I prestiti di cui all'articolo 11 sono garantiti dal privilegio legale di cui all'articolo 8 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, sui prodotti dei fondi e degli allevamenti dei soci.

TITOLO IV

IL CREDITO AGRARIO DI FINANZIAMENTO

Art. 13.

Il credito agrario di finanziamento, in relazione alle specifiche attività svolte dagli imprenditori agricoli o dalle cooperative agricole richiedenti, viene destinato agli scopi seguenti:

1) esecuzione di investimenti fissi;
2) acquisto di beni immobili;
3) estinzione di passività onerose;
4) acquisto di strumenti di scorta (bestiame e macchine).

Art. 14.

La durata massima dei mutui di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'articolo 13 è stabilita in 30 anni, oltre ad un periodo di preammortamento di durata non superiore a 6 mesi per i mutui di cui ai numeri 2) e 3) dell'articolo 13, non superiore a due anni per i mutui di cui al numero 1) dell'articolo 13.

Art. 15.

La durata massima dei prestiti di cui al numero 4) dell'articolo 13 è stabilita in 5 anni, oltre ad un periodo di preammortamento di durata non superiore a 6 mesi.

Quando l'azienda o la cooperativa agricola intraprende una nuova attività per cui si renda necessaria la costituzione iniziale di scorte (macchine o bestiame), la durata massima dei finanziamenti è stabilita in 10 anni, oltre ad un periodo di preammortamento di durata non superiore a 6 mesi.

In quest'ultimo caso il beneficiario deve impegnarsi a mantenere in azienda, per tutta la durata del prestito e senza ricorrere ad altri finanziamenti, una dotazione di bestiame e di macchine di consistenza non inferiore a quella iniziale.

Art. 16.

I mutui di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'articolo 13 sono solitamente garantiti da ipoteca.

I prestiti di cui al numero 4) dell'articolo 13 sono effettuati in forma cambiaria e sono garantiti da privilegio legale sulle scorte oggetto d'acquisto.

Il privilegio legale si trasferisce automaticamente sul bestiame o le macchine immesse nell'azienda in sostituzione di quelle originariamente acquistate col ricavo del finanziamento; ciò a condizione che le nuove scorte siano state acquistate senza ricorso al credito e finchè risulta in essere il finanziamento originario.

Art. 17.

I finanziamenti di cui all'articolo 13 sono ammortizzati in rate costanti posticipate con scadenza al 30 giugno e/o 31 dicembre di ogni anno.

I mutui di cui al numero 1) dell'articolo 13 sono erogati in più soluzioni in relazione all'esecuzione dei lavori; i finanziamenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dell'articolo 13 sono erogati in un'unica soluzione.

Art. 18.

Per i mutui di cui al numero 1) dell'articolo 13, può essere ammessa a finanziamento, nella misura non superiore al 20 per cento della spesa, una cifra a copertura di eventuali aumenti di prezzo che dovessero verificarsi dal momento della progettazione a quello dell'esecuzione delle opere.

In sede di collaudo viene stabilito se ed in quale misura ammettere tale cifra in via definitiva.

Art. 19.

I mutui di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'articolo 13, quando siano garantiti in via ipotecaria e non siano assistiti dalla garanzia del Fondo di cui al successivo titolo VII, possono essere accordati fino al 60 per cento del valore cauzionale del bene offerto in ipoteca, a lavori ultimati.

Dal valore cauzionale viene dedotto il residuo debito di eventuali preesistenti mutui ipotecari gravanti lo stesso bene.

I mutui assistiti dalla garanzia del Fondo di cui al successivo titolo VII sono accordati per l'intero importo indicato nel nullaosta dell'organo pubblico, anche quando la garanzia ipotecaria risulta inadeguata.

A garanzia dei finanziamenti di cui all'articolo 13, che riguardino strutture di tipo industriale, sui relativi macchinari può essere assunto il privilegio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO V

GLI ISTITUTI DI CREDITO AGRARIO

Art. 20.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, decreti, aventi va-

lore di legge ordinaria, per la costituzione in ciascuna regione dell'Istituto regionale di credito agrario (IRCA).

I decreti delegati approvano anche uno statuto-tipo valevole per tutti gli IRCA.

Art. 21.

Nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Lazio l'IRCA potrà essere costituito mediante la trasformazione degli istituti di cui all'articolo 14 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 22.

Gli IRCA sono istituti di credito di diritto pubblico, hanno durata indeterminata e sono sottoposti alla vigilanza del Ministro del tesoro.

Art. 23.

Gli IRCA traggono i mezzi necessari alla concessione dei finanziamenti:

a) dal fondo di dotazione;

b) dall'emissione di obbligazioni;

c) dalle somministrazioni in conto degli istituti partecipanti;

d) dai fondi di anticipazione statali o regionali;

e) dal risconto di effetti cambiari agrari.

Art. 24.

Agli IRCA possono partecipare tutte le aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 25.

Il credito agrario a tasso agevolato, sia d'esercizio che di miglioramento, compreso quello erogato con fondi d'anticipazione sta-

tali o regionali, viene effettuato esclusivamente dagli IRCA.

Il credito agrario a tasso ordinario può essere effettuato anche dagli altri istituti attualmente autorizzati ad esercitarlo.

Art. 26.

Gli IRCA possono delegare, nei limiti e secondo le modalità dello statuto-tipo, alcuni dei loro compiti agli istituti partecipanti.

Art. 27.

Sono organi degli IRCA:

1) l'assemblea dei partecipanti;

2) il consiglio di amministrazione;

3) il presidente del consiglio di amministrazione;

4) il comitato del credito;

5) il collegio sindacale;

6) il direttore generale.

Art. 28.

Il consiglio di amministrazione è composto da 11 membri. Sei membri sono nominati dagli istituti partecipanti; quattro membri sono nominati dal presidente della giunta regionale su designazione delle organizzazioni agricole professionali e cooperative, maggiormente rappresentative.

Il presidente è nominato dal Ministro del tesoro su designazione del presidente della giunta regionale.

TITOLO VI

FONDI DI ROTAZIONE E FONDO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE

Art. 29.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, decreti, aventi

valore di legge ordinaria, per gli scopi di cui ai successivi articoli 30 e 31.

Art. 30.

I fondi di rotazione di cui alle leggi:

a) 27 ottobre 1966, n. 910, articolo 12;

b) 27 ottobre 1966, n. 910, articolo 13;

c) 27 ottobre 1966, n. 910, articolo 32;

d) 26 maggio 1965, n. 590, articolo 16;

sono unificati in un solo fondo e successivamente regionalizzati.

Art. 31.

Il Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, viene regionalizzato.

TITOLO VII

FONDO INTERBANCARIO DI GARANZIA

Art. 32.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, decreti, aventi valore di legge ordinaria, per la trasformazione e la regionalizzazione del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 33.

Il Fondo, in ciascuna regione, è soggetto alla vigilanza del Ministro del tesoro.

Art. 34.

Alla gestione del Fondo, in ciascuna regione, partecipano rappresentanti dell'amministrazione regionale, dell'Istituto regionale

di credito agrario di cui al precedente articolo 20 e delle organizzazioni agricole, professionali e cooperative maggiormente rappresentative.

Art. 35.

La garanzia del Fondo ha carattere primario e viene assunta congiuntamente al privilegio legale o all'ipoteca, nei limiti e nella misura in cui è possibile acquisire tali garanzie.

Art. 36.

La garanzia del Fondo si esplica, fino al totale della perdita, in favore di tutte le operazioni di credito agrario a tasso agevolato, a condizione che il richiedente sia un imprenditore agricolo a titolo principale, secondo la definizione di cui all'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, o una cooperativa agricola.

Art. 37.

La dotazione del Fondo viene incrementata dalle trattenute effettuate su ogni operazione assistita dalla garanzia del Fondo stesso, da versamenti annuali dell'Istituto regionale di credito agrario, da versamenti della Regione.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 38.

Allo schedario regionale, istituito dall'articolo 37 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, contenente norme regolamentari per l'esecuzione del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, sull'ordinamento del credito agrario, vanno segnalate tutte le operazioni di credito agrario.

Il privilegio legale, di cui all'articolo 8 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, prende gra-

do dal momento dell'iscrizione allo schedario regionale.

Gli istituti di credito sono tenuti a segnalare le operazioni allo schedario regionale entro tre giorni dalla loro esecuzione.

Il privilegio legale sui prodotti dei fondi dei soci, per i prestiti di cui all'articolo 11, viene iscritto dagli istituti di credito sulla base di elenchi forniti dalla cooperativa.

Art. 39.

In caso di estinzione anticipata dei mutui o dei prestiti il contributo in conto interessi dell'organo pubblico cessa dal momento dell'estinzione.